

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Savona

Sezione civile

Il Tribunale di Savona in persona del giudice Alberto Princiotta, ha pronunciato la presente

s e n t e n z a

nella vertenza iscritta al n. 628 ruolo generale affari contenziosi civili dell' anno 2018 promossa da:

.- CONDOMINIO in persona dell'amministratore pro tempore,

.-nonché da 21 CONDOMINI PROPRIETARI

nei confronti di:

AC

e nei confronti di:

A

avente ad oggetto: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Conclusioni assunte dalla parte attrice CONDOMINIO e condomini:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis; ACCERTARE E DICHIARARE il dott. AC responsabile a titolo contrattuale e/o a titolo extracontrattuale o, in via di subordine a tale ultimo titolo, di tutti i danni derivati e derivandi agli attori per i fatti ed i titoli dedotti in atto di citazione e nelle memorie depositate; DICHIARARE TENUTO E CONDANNARE il medesimo dott. AC a risarcire ai conchiudenti tutti i danni loro derivati, ammontanti in seguito all'istruttoria ed alla consulenza tecnica d'ufficio esperite ad euro 329.568,30(trecentoventinovemilacinquecentosessantotto) dedotti euro 143.000,00 già percepiti dall'Assicurazione; con la vittoria delle spese e degli onorari del giudizio".

Conclusioni assunte dal convenuto AC

Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis:

a) in via principale rigettare ogni domanda avversaria siccome inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, anche per intervenuta prescrizione;

b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori, detrarre da qualunque importo che venisse riconosciuto a loro credito l'indennizzo assicurativo cui il Condominio ha diritto nei confronti di assicurazioni e/o di ogni altro assicuratore e che comunque ha ottenuto in relazione ai danni per cui è causa nella misura provata a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e quindi le seguenti somme: in via principale il massimale di € 1.000.000,00 per sinistro, in via subordinata il massimale di € 250.000,00 per i sinistri derivanti da inquinamento e comunque l'importo di € 143.348,41 effettivamente corrisposto da A s.p.a. in forza dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto dall'amministratore in data 20/6/2018;

c) sempre in via subordinata detrarre dall'importo che in denegata ipotesi venisse riconosciuto agli attori anche la somma di € 4.795,05 versata da U per i danni subiti dal signor L e quella di € 3.727,06 versata da A. per i danni subiti dal signor N;

d) sempre in via subordinata, dare atto che in sede di definizione transattiva del sinistro il Condominio ha denunciato a G. un danno di € 279.868,20, mentre in giudizio ha prodotto fatture e notule per complessivi € 329.568,30 e per conseguenza dichiarare che relativamente alla differenza di € 49.700,10 il risarcimento non è dovuto ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c.;

e) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento in tutto o in parte delle domande proposte dagli attori, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la A. in persona del legale rappresentante pro tempore a garantire e tenere indenne il dott. AC da ogni conseguenza pregiudizievole per capitale, rivalutazione, interessi e spese in forza del contratto di assicurazione di cui alla polizza r.c. professionale n. 62633093;

f) vinte le spese".

Conclusioni assunte dalla chiamata A:

“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia il Tribunale Ill.mo di Savona, IN VIA PROCESSUALE: DICHIARARE prescritti i diritti azionati dalle parti attrici, e comunque il difetto di legittimazione attiva in capo ai medesimi, per le ragioni espresse dal Dott. AC in comparsa di costituzione e risposta, con ogni consequenziale pronunzia

NEL MERITO e per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, e nei limiti del giusto e del provato, e detratte le somme già percepite da G e/o da terzi a ristoro, totale o parziale, dei danni tutti in questa sede invocati, delle domande svolte nei confronti del Dott. AC,

IN VIA PRINCIPALE: DICHIARARE, ex art. 1900 Cod. Civ., che A non è tenuta a garantire e manlevare parte convenuta attesa la sussistenza di una condotta dolosa e/o gravemente colposa

IN VIA SUBORDINATA: DICHIARARE che A. è tenuta a garantire e manlevare parte convenuta dalle conseguenze negative derivanti dall'accoglimento, anche solo parziale, delle domande contro di essa svolte, nei limiti di operatività e massimale di cui alla Polizza n. 62633093 stipulata fra L S.p.A. Spa (oggi A) ed il Dott. AC, con applicazione delle franchigie in essa previste,

RESPINGENDO qualsiasi ulteriore e diversa domanda di garanzia e manleva formulata nei confronti di A

Vinte o quantomeno compensate le spese e gli onorari di giudizio, oltre IVA e CPA”.

ragioni di fatto ed di diritto della decisione

I.- il Condominio unitamente a ventuno condomini hanno convenuto AC, già amministratore del Condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, e da quantificarsi in corso di causa, in conseguenza dello sversamento di idrocarburo per riscaldamento dalla cisterna interrata a servizio dell'impianto di riscaldamento centralizzato condominiale.

A sostegno della domanda, assumevano che l'impianto era stato dismesso e smantellato in esecuzione di delibere condominiali a cui il convenuto, all'epoca amministratore, aveva omesso di dare esecuzione.

Il convenuto resisteva alla domanda; eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione; rilevava che il Condominio era garantito da polizza stipulata con G; in via subordinata, e per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande, chiedeva di essere garantito e manlevato dalla propria Compagnia assicuratrice per la RC Professionale, A (già L Spa).

Disposto l'adempimento l'A evidenziava il pregresso intervento, a ristoro dei danni per cui è giudizio, della G, con cui il Condominio intratteneva polizza assicurativa n. 294630317, nella misura di Euro 143.000,00, si associava alle tesi difensive svolte dal suo assicurato.

Il giudizio era istruito documentalmente, anche procedendosi ad acquisire ai sensi dell'art. 210 cpc presso G la documentazione relativa al sinistro per cui è causa; venivano espletate le prove orali e gli interPELLI e successivamente anche disposta un CTU affidata all'ing. O.

A seguito di trattazione scritta la causa era posta in decisione all'udienza del 10 giugno u.s. sulle conclusioni sopraindicate.

II.- Nel merito, la domanda è fondata.

All'esito dell'istruzione probatoria, in primo luogo, risulta infatti provato che il convenuto -quale amministratore del condominio anche a distanza di molti anni- non ha provveduto ad eseguire con la necessaria diligenza due delibere; e, segnatamente: la delibera del 19 gennaio 1986 e quella in data 8 agosto 1987, entrambe riguardanti la dismissione e lo smaltimento dell'impianto di riscaldamento centralizzato, dei suoi accessori e delle apparecchiature.

In particolare -accogliendo la proposta di un condominio, come risulta dalla lettura della delibera del 19\1\1986-, l'assemblea aveva disposto all'unanimità “la rinuncia definitiva all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento... la caldaia ed i relativi accessori vengano venduti come ferrovecchio, comunque al meglio... Il locale rimasto così libero rimarrà a disposizione dei condomini, essendo di proprietà comune, per un futuro utilizzo da decidersi... L'assemblea sempre all'unanimità dà mandato all'amministratore di esperire le formalità relative alla conseguente modifica del regolamento di condominio in ordine all'impianto di riscaldamento”.

Successivamente, deliberando sul IV punto all'ordine del giorno (avente ad oggetto lo "smantellamento caldaia e apparecchiatura centrale termica. Destinazione d'uso ex locale caldaia"), l'assemblea ordinaria dell'8 agosto 1987, aveva disposto, sempre all'unanimità: "di far smantellare la caldaia e le apparecchiature della centrale termica accettando il preventivo della ditta D al costo di lire 950.000 al netto di Iva. Delibera che il bruciatore, le pompe e le apparecchiature elettriche siano depositate nel locale autoclave. Per quanto riguarda la destinazione d'uso del locale così deliberato, l'assemblea delibera di disporre l'argomento in una prossima riunione" (cfr. documenti agli atti, in quanto tali non oggetto di contestazione tra le parti).

Il contenuto di tali determinazioni appare, quindi, inequivocabile e determina l'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 1130 codice civile, invero, conformemente al c.d. "compito di tradurre nella realtà le manifestazioni di volontà dell'assemblea", le delibere oggetto di causa imponevano al convenuto –nella sua qualità - di provvedere con diligenza a tutti gli adempimenti funzionali alla dismissione dell'impianto tra cui necessariamente anche lo smaltimento e la rimozione del serbatoio del combustibile (cfr., tutte edite anche nella Banca Dati Giuffrè:

.- Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6086: "Rientra tra i doveri di diligenza dell'amministratore di condominio, cui l'assemblea abbia dato mandato per la stipulazione e l'esecuzione del contratto d'appalto di manutenzione straordinaria del fabbricato, l'obbligazione di eseguire i pagamenti all'appaltatore seguendo le regole della tracciabilità come previste dal d.min. n. 41/1998 onde consentire al singolo condomino la detrazione fiscale delle spese sostenute di propria pertinenza nella misura prevista dall'art. 1, comma 1, della l. 27 dicembre 1997 n. 449".

.- Cassazione penale sez. IV, 23/10/2015, n.46385: "L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo. (Fattispecie nella quale l'imputato, amministratore di condominio, è stato ritenuto responsabile delle lesioni colpose provocate ad un passante dalle mattonelle staccatesi dalla facciata dell'immobile).

.-Corte appello Milano sez. III, 22/07/2020, n.1944: "Tra l'amministratore di un condominio ed il condominio il rapporto che si viene ad ingenerare è riconducibile, seppure con alcune specificità, a quello previsto dall'art. 1703 c.c. Conseguentemente l'amministratore, oltre che adempiere agli obblighi specificamente previsti dalla normativa condominiale in relazione alla sua posizione di gestore condominiale, deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia").

Sulla scorta di tali principii, gli "accessori" e le "apparecchiature" dell'impianto dismesso da "smantellare" e "vendere come ferrovecchio" nel lessico approssimativo, stringato ed usuale nelle delibere condominiali" erano necessariamente riferiti anche al serbatoio interrato di combustibile dell'impianto condominiale che anni dopo, "sversandosi" ha provocato i danni oggetto di causa.

Anche il CTU, ing. O, ricostruendo la vicenda sulla scorta della documentazione agli atti, ha convenuto: "...L'impianto di riscaldamento è passato da centralizzato ad idrocarburi liquidi ad autonomo alimentato a gas metano nell'anno 1985 (doc. 20 allegato al fascicolo di Parte Ricorrente), pertanto in data 17.08.2017 l'impianto condominiale centralizzato e i suoi accessori tra cui il serbatoio e le relative parti di impianto non erano più utilizzati e secondo le delibere assembleari agli atti sarebbero dovuti esser stati dismessi. Il termine dismesso è stato utilizzato in conseguenza della delibera assembleare in cui era stato deciso di smantellare la caldaia e le apparecchiature della centrale termica. In particolare in conseguenza di tale delibera il serbatoio sarebbe dovuto esser definitivamente escluso dal ciclo di funzionamento e messo in sicurezza ossia svuotato, disconnesso fisicamente dalle tubazioni di modo che perdesse la sua funzione e fossero eliminati i rischi di possibili sversamenti di prodotti nel suolo o l'instaurarsi di condizioni di infiammabilità del liquido o dei vapori all'interno del serbatoio.

Il serbatoio era rimasto invece inutilizzato nel terrapieno con del combustibile di rimanenza al suo interno (pag.12 della CTU)". Inoltre (pag. 24 e ss consulenza): "che l'impianto di riscaldamento sia

passato da centralizzato a idrocarburi liquidi ad autonomo alimentato a gas nel 1985 è un dato assodato.

Nel verbale dell'assemblea di condominio del giorno 8 agosto 1987 al punto 4,...si leggeva quindi che "L'assemblea all'unanimità delibera di far smantellare la caldaia e le apparecchiature della centrale termica [...] Delibera che il bruciatore, la pompa e le apparecchiature elettriche siano depositati nel locale autoclave [...].

Il termine "dismesso" pertanto è stato utilizzato dallo scrivente ad indicare che il serbatoio sarebbe dovuto esser definitivamente escluso dal ciclo di funzionamento e messo in sicurezza ossia svuotato, disconnesso fisicamente dalle tubazioni di modo che perdesse la sua funzione e fossero eliminati rischi di possibili sversamenti di prodotti nel suolo o l'instaurarsi di condizioni di infiammabilità del liquido o dei vapori all'interno del serbatoio".

Il tenore delle disposizioni assembleari appare, quindi, inequivocabile.

Quand' anche fossero risultate generiche (ma non si vede proprio come) l' amministratore, adempiendo diligentemente ai suoi obblighi, era tenuto a dismettere l' intero impianto senza abbandonare al suo destino il serbatoio condominiale, non inertizzato e con residui di idrocarburi (cfr., anche prima della riforma della disciplina della materia del condominio che ha previsto maggiori oneri in capo agli amministratori di condominio, Cassazione, Sez. 2, sentenza n. 3233 del 27/05/1982: L'azione promossa dal condominio contro l'amministratore dello stesso diretta a far valere la responsabilità dello stesso per omesso versamento all'ente previdenziale dei contributi a carico del condominio che gli siano stati corrisposti dai condomini è da qualificare come azione di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale all'obbligo dell'amministratore di eseguire il mandato conferitogli con la diligenza

del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1710 cod. civ.. tale azione è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.).

L' istruzione probatoria, inoltre, ha compiutamente provato in fatto due circostanze, entrambi rilevanti ai fini del riconoscimento della responsabilità oggetto di causa.

In primo luogo, il convenuto era consapevole dell' obbligo di smantellare quel serbatoio. In quel periodo, infatti, nell' esercizio delle sue funzioni, aveva dichiarato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di avervi provveduto (cfr. dichiarazione in data 18 agosto 1987 allegata agli atti sub. 5 da parte attrice del seguente tenore: il sottoscritto Cdr. A...in qualità di Amministratore del Condominio ...per il quale è stato richiesto il rilascio del "Nulla Osta Provvisorio ... dichiara

a.- che l' impianto termico è stato smantellato, il serbatoio per il deposito del combustibile (esterno interrato), il generatore di calore e tutte le apparecchiature installate nella centrale termica per il riscaldamento degli ambienti del condominio sono state rimosse;

b.- che al riscaldamento degli ambienti provvederanno i singoli condomini...;

c.- che l' attività soprascriptificata non è più soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi;

d.- che, nel caso di installazioni di impianti ed apparecchiature od in caso di immagazzimento di sostanze per le quali ... è obbligatorio il preventivo parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi, provvederà secondo quanto stabilito dall'art...").

L' ex amministratore, in sede di interpello e nelle sue difese ha contestato la valenza di tale documento sostenendo che non era sottoscritto nella copia prodotta dagli attori e che non corrispondeva al testo della raccomandata inviata al Comando di Savona.

Tali difese non convincono.

A bene vedere confermano, invece, la consapevolezza nel convenuto all' inadempimento ai suoi doveri ove si consideri che:

.- rispondendo all'interrogatorio, ha riconosciuto la lettera inoltrata al Comando Provinciale dei VV.FF., che gli è stata rammostrata dichiarando che gliela aveva mandata in bozza il perito Venturino dicendogli di avvisare i VV.FF.;

.- ha conservato tale lettera nel suo archivio consegnandola al suo successore (come confermato anche dai testi C e R; la prima subentrata al C nel settembre 2009, il secondo socio della Amministrazioni stabili subentrata in seguito nell'amministrazione del condominio);

.- tale lettera reca un numero di protocollo che fa riferimento a precedenti comunicazioni con il Comando ed è stata dallo stesso riscontrata (cfr. comunicazione del Comando di Savona allegata sub. 6);

Per contro, il convenuto non riferisce il contenuto della lettera che sostiene di aver inviato ai VV.FF. e di cui non ha trovato copia nel proprio archivio.

Deve quindi ritenersi che la lettera inviata ai VV.FF. fosse quella agli atti.

Del resto è prassi diffusa da parte del mittente conservare nel proprio fascicolo la "velina priva di sottoscrizione", unitamente al tagliando di spedizione postale; "velina" che è copia dell'originale, inviato al destinatario e risulta inserita nella documentazione condominiale.

In secondo luogo è risultato appurato la non consapevolezza da parte del condomini della permanenza del serbatoio con i residui di combustibile –fuoriusciti a distanza di anni- sotto la ghiaia, consapevolezza che costituisce il discrimine per l'attribuzione dei danni derivati dalla fuoriuscita del combustibile. Si considerino al riguardo le deposizioni al riguardo rese da tutti i testi con l'eccezione di AG che, quindi, è di per sé inattendibile e riferisce sulla visibilità del coperchio del serbatoio in un periodo di tempo limitato e successivo di decenni ai fatti di causa "ho lavorato nel condominio nel periodo 2008\2009. Di ben diverso tenore, invece, le deposizioni rese da D "sono trent'anni che frequento il condominio ... non ho mai saputo che ci fosse la cisterna che mi si chiede; solo dopo la vicenda per cui è causa ho saputo della sua esistenza e quando ci sono stati i lavori ho saputo dove si trovasse; aggiungo che ove hanno scavato ricordo che c'era ghiaia e spesso ci posteggiavano anche una moto e ci giocavano anche i bambini; i condomini dei tre appartamenti a quel piano ci passavano sopra per entrare; uno di questi appartamenti è quello che era di mio marito e che è stato poi ereditato dai figli." Riscontrando il capo 13 attoreo (vero che dal 1988 al 17 agosto 2017 la lastra chiusino –definita coperchio metallico del serbatoio del combustibile nel capitolo VI del convenuto- era invisibile, coperto di ghiaia o altro materiale, impercettibile al transito) ha dichiarato: "è vero come ho già detto; aggiungo che di ghiaia ve n'era tanta". Di analogo tenore le dichiarazioni rese da O ed A.

La provenienza degli idrocarburi dal deposito condominiale risulta confermata sia dagli accertamenti peritali che dalle dichiarazioni rese dai pubblici funzionari sono intervenuti il giorno dell'evento dannoso (cfr. le dettagliate ed attendibili deposizioni rese da G, L, Z).

Il CTU -sulla scorta della copiosa documentazione agli atti, resa anche dai pubblici funzionari intervenuti a seguito dello sversamento espletata con esaustiva ed accurata motivazione alla quale può essere operato in questa sede integrale richiamo- ha accertato che i costi rimasti a carico del condominio ammontano ad €. 186.219,89.

Tale importo risulta tenendo conto delle opere ed interventi eseguiti per adottare le misure di prevenzione, per eseguire la bonifica ed il ripristino della zona e dei luoghi interessati dallo sversamento, per eseguire le opere di ripristino dei beni condominiali che sono risultati pari ad €. 329.568,30 (cfr. pag. 19 della consulenza).

Da tale cifra vanno detratti l'importo riconosciuto al condominio da parte di Assicurazioni Generali pari ad €. 143.348,41, la somma di €. 4.795,05 versata a L dalla Ue la somma di €. 3.727,06 versati dall'A a N.

Il convenuto va, quindi, condannato al pagamento di complessivi €. 177.697,78 (329.568,30 -143.348,41 -4.795,05 – 3.727,06 = 177.697,78).

III.- Con riferimento alle residue questioni oggetto di causa, infondate e o tardive appaiono le eccezioni svolte dal convenuto.

A.- Tardiva, essendo stata svolta per la prima volta in comparsa conclusionale, l'eccezione di nullità della procura alle liti in calce all'atto di citazione che, secondo la tesi sostenuta dal convenuto, sarebbe stata sottoscritta da soli 21 soggetti a fronte di 22 attori.

L' illeggibilità della firma del conferente la procura, inoltre, non determina la nullità dell'atto processuale essendo il nominativo identificabile dagli atti di causa (cfr., in termini, Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8930, edita nella Banca Dati Giuffrè: "L'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente indicato, non determina nullità dell'atto processuale allorché il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, nonché quando detto nominativo sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa. Solo in assenza di tali condizioni si determina infatti una nullità di carattere relativo, che deve essere eccepita con la prima difesa, facendo così carico alla parte istante di integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante l'illeggibilità della firma in calce alla procura conferita dall'amministratore di un condominio, in quanto il nominativo di quest'ultimo, sebbene non risultante dal testo della procura né dal contenuto dell'atto processuale al cui margine la stessa era stata apposta, era tuttavia desumibile dall'esame di una precedente missiva spedita dal condominio alla controparte e da questa depositata in giudizio).

C.- Come evidenziato nella parte che precede, contrariamente agli assunti del convenuto che assume anche la nullità dell'atto di citazione per genericità del petitum e causa petendi, ben identificate risultano essere state le delibere oggetto di causa e gli adempimenti ivi richiesti all'amministratore; parimenti indicati e successivamente provate in forza delle considerazioni sopraindicate, le condotte omissive ed i profili di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale in cui è incorso il convenuto.

D.- La piena prova dei profili di responsabilità raggiunta nel giudizio giustifica, infatti, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno svolta dal condominio -all' esito di delibera assembleare- e dalla quasi totalità dei condomini in relazione alla mala gestio senza che possa ravvisarsi alcun conflitto di interessi.

Compete, infatti, all'amministratore in carica, in virtù della delibera assembleare, agire nei confronti del precedente amministratore per il risarcimento del danno senza che la rappresentanza dell'amministratore faccia venire meno il potere dei singoli condomini in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione al condominio (cfr. Cassazione Sezioni Unite, n. 10934 del 18/04/2019 edita anche su Italgiure: "Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condòmino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale - concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore - di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso").

Infine, come condivisibilmente indicato dagli attori, "nel caso che ci occupa i condomini si sono affiancati all'amministratore per la tutela di un interesse direttamente collettivo e solo mediamente individuale, in relazione al quale l'assemblea ha peraltro deliberato l'esperimento dell'azione nei confronti dell'ex amministratore per ottenere il risarcimento causato all'ente condominiale dalla sua "mala gestio". I condomini hanno agito insieme all'amministratore nell'interesse del condominio per difendere i rispettivi patrimoni ... Il rapporto con i condomini dissenzienti è regolato dall'articolo 1132 c.c., mentre non sussiste interesse confliggente fra gli attori e l'ente di gestione, poiché il diritto sostanziale al risarcimento dei danni è comune ai condomini e non conflittuale. I dissenzienti non hanno ritenuto di "agire"; la mancanza di iniziativa non crea conflitto né contrasto di interessi. Non si pongono, quindi, questioni di "legittimazione attiva" a formulare la domanda di risarcimento danni di cui si discute, posto che i condomini, oltre a rappresentare "il Condominio" insieme all'amministratore, delegato dall'assemblea a promuovere il presente giudizio, hanno dato atto di agire "anche in proprio".

E.- In relazione all'entità dei danni il convenuto ha invocato l'applicazione dell'art. 1225 cc senza dedurre e tantomeno provare quale fosse il danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l'obbligazione. Come sopra indicato, gli attori hanno invece dedotto e provato la consapevolezza del convenuto –che va ricordato risulta essere stato amministratore dagli anni '80 sino al 2009- sulla mancata rimozione del serbatoio.

F.- Infondata risulta l'eccezione di prescrizione.

Il termine da cui far decorrere la stessa decorre, invero, dal giorno in cui il danno si è manifestato all'esterno e non riferirsi all'epoca di adozione delle delibere.

Il giorno di manifestazione del danno va individuato al 16 agosto 2017 come risulta dall'atto di diffida in data 17 agosto 2017. In tale atto la Capitaneria di Porto di Savona “considerata la necessità di ridurre od eliminare gli effetti dannosi anche potenziali per l'ambiente marino, per il litorale e per gli altri interessi dello Stato italiano, causati dallo sversamento in data 16/8/2017 alle ore 19 c.a. nel rio “Rianello” e successivamente sfociato nello specchio acqueo portuale della Marina di Varazze di idrocarburo da riscaldamento proveniente da una cisterna di un condominio denominato sito nel Comune di Varazze” ha “diffidato” l'amministratrice pro tempore a “provvedere ad adottare urgentemente ogni misura atta ad eliminare gli effetti dannosi già prodotti o potenziali ed a prevenire il pericolo di ulteriore danno all'ambiente”. Con riferimento alla prevedibilità del danno, di cui al punto che precede, significativamente la Capitaneria di Porto nella diffida concludeva “nel caso che la presente diffida resti senza effetto, ovvero non produca gli effetti sperati questa Autorità Marittima farà eseguire per conto della S.V. le misure ritenute necessarie, recuperando successivamente ed a termine di legge le spese sostenute” (doc. 2 di parte attrice, documento non contestato).

G.- Il convenuto, infine, contesta che il condominio attoreo abbia colposamente definito in via transattiva il sinistro senza richiedere il pagamento delle maggiori somme che avrebbero potuto essere chieste a termini di polizza.

Anche tale assunto difensivo non può essere condiviso in quanto la scelta transattiva non costituisce di per sé un fatto colposo del creditore od una omissione di diligenza utilmente valutabili ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Tale danno, inoltre, di fatto, è stato contenuto dal Condominio che si è prontamente attivato per eseguire gli interventi necessari a neutralizzare lo sversamento oggetto di causa, ove si consideri l'esecuzione delle opere in danno, in difetto preannunciata da parte della Capitaneria nella diffida riportata al punto che precede.

IV.- In relazione all'operatività della polizza assicurativa, la A è tenuta a garantire il convenuto degli importi di cui all'esito del giudizio è stata disposta la condanna.

Dall'importo complessivo vanno detratte le franchigie previste in polizza che all'art. 14 prevede che l'applicazione di una franchigia del 10%, con un minimo pari ad Euro 154,94 – già Lire 300.000 e con il massimo pari al 5% del massimale indicato in Polizza, pari ad Euro 516.456,89, e che ai sensi dell'art. 18 la Polizza vale per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Tardiva appare l'eccezione di inoperatività della polizza dedotta dalla Compagnia che sostiene applicabilità dell'art. 1900 cc assumendo che, all'esito dell'attività istruttoria, la condotta dell'assicurato è risultata connotata da dolo o colpa grave.

Contrariamente alla tesi sostenuta dalla Compagnia, invero, l'assunto difensivo relativo all'applicabilità dell'art. 1900 cc deve necessariamente qualificarsi quale eccezione (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/04/1981, n.2005: “La colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che a norma dell'art. 1900 c.c. esclude la garanzia assicurativa si configura come un fatto impeditivo, che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale e quindi deve essere dimostrata dall'assicuratore. Tale onere quest'ultimo può assolvere con la produzione, nel giudizio civile, delle prove raccolte nel giudizio penale svoltosi nei confronti del beneficiario e nel quale l'assicuratore sia rimasto assente, in quanto siffatte prove, anche se hanno

valore meramente indiziario, possono essere poste dal giudice a base della decisione dopo averle sottoposte ad autonomo e rigoroso vaglio critico”).

L'eccezione appare quindi tardiva in quanto, nella costituzione, la Compagnia si era associata alle difese del suo assicurato mentre ha sollevato l'eccezione solo in occasione della nota scritta depositata in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni disposta secondo la trattazione scritta in relazione all'emergenza Covid.

V.- La statuizione sulle spese processuali, nel rapporto processuale instaurato tra gli attori ed il convenuto AC, segue il criterio della soccombenza.

Dette spese, in difetto del deposito di nota, vanno liquidate in conformità ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 ritendo il valore della causa pari a quello indicato da parte attrice in sede di iscrizione (valore pari ad €. 300.000), complessità media, in relazione agli adempimenti processuali effettivamente compiuti nel corso del giudizio sulla scorta dei parametri di legge.

Di contra non essendovi state contestazioni, quantomeno in sede di costituzione, tra le conclusioni del convenuto e quelle della terza chiamata A che, senza contestare la garanzia assicurativa, si è associata alle conclusioni avanzate dal suo assicurato, vanno integralmente compensate le spese processuali tra AC e la società A.

Le spese di CTU, già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico del signor AC.

per questi motivi

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

1.- accerta e dichiara che AC è civilmente responsabile dei danni oggetto di causa e quindi lo condanna al risarcimento del danno costituito dagli interventi di ripristino stimati dal CTU in complessivi €. 329.568,30;

2.- conseguentemente condanna AC al pagamento di complessivi €. 177.697,78, pari ad €. 329.569,30 detratto l'importo riconosciuto al condominio da parte di Assicurazioni di €. 143.348,41, l'importo di €. 4.795,05 versata a L dalla U e l'importo di €. 3.727,06 versati dall'A a N;

3.- condanna AC al pagamento delle spese processuali che, in favore della parte attrice, liquida in €. 1214,00 per esborsi ed €. 21.387,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge;

4.- compensa le spese processuali tra Ac e la terza chiamata A;

5.- pone definitivamente a carico del signor Ac le spese del CTU già liquidate nel corso del giudizio con separato provvedimento;

6.- condanna la A a manlevare il signor Ac degli importi di cui all'esito del giudizio è stata disposta la condanna, detratte le franchigie previste in polizza che, in particolare, all'art. 14 prevede che l'applicazione di una franchigia del 10%, con un minimo pari ad Euro 154,94 – già Lire 300.000 e con il massimo pari al 5% del massimale indicato in Polizza, pari ad Euro 516.456,89, e che ai sensi dell'art. 18 la Polizza vale per le richieste risarcitorie presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso l'11 ottobre 2020

Il giudice

Alberto Princiotta

atto sottoscritto con firma digitale, sentenza depositata in via telematica in data 13/10/2020